

pio torinese, e ciò basterà, io credo, meglio di ogni discorso.

1° La legge 4 ottobre 1848 sulla pubblica istruzione divide le scuole *elementari* in *inferiori* e *superiori*, e dice, che le prime sono quelle, *in cui si insegnano insieme col catechismo il leggere, lo scrivere, i primi elementi dell'aritmetica, i principii della lingua italiana, gli esercizi di nomenclatura*; e le seconde quelle, *in cui s'insegnano la grammatica ed i componimenti italiani, gli ulteriori sviluppi dell'aritmetica, i primi elementi della geometria, delle scienze naturali, della storia e della geografia*.

Definisce le scuole *secondarie* quelle, *in cui s'insegnano le lingue antiche e le lingue straniere e gli elementi della filosofia e delle scienze, come preparazione agli studi universitari*.

Finalmente dichiara *scuole speciali* quelle che, *continuando l'istruzione elementare, preparano all'esercizio delle professioni, per le quali non è destinato alcun speciale insegnamento nelle Università*.

La stessa legge dichiara dipendenti dal ministro tutti i rami d'istruzione, e crea per il governo delle scuole secondarie e delle scuole elementari appositi Consigli od Ufficiali governativi, invece dell'abolito Magistrato della Riforma.

2° Un'altra legge del 4 ottobre 1848 fonda i collegi-convitti nazionali nelle città di Torino, Genova, Ciampieri, Novara, Nizza e Voghera, assegnando loro i casamenti, che servivano ai convitti già diretti dai Padri Gesuiti.

Determina gli studi da coltivarsi in questi collegi, e li parte in *principali* ed *accessori*. I corsi *elementare*, diviso in quattro anni, di *Grammatica latina e di composizione italiana*, diviso in tre, di *Rettorica applicata ad entrambe le lingue*, diviso in due anni, e di *Filosofia*, diviso pure in due anni, sono annoverati tra i corsi *principali*; i corsi di *Storia*